

LA RINUNZIA ALL'EREDITÀ DA PARTE DEL CHIAMATO POSSESSORE

Approvato dalla Commissione Studi Civilistici l'8/11/2017

Approvato dal CNN il 14-15/12/2017

Lo studio in sintesi (Abstract): *Lo studio esamina le conseguenze giuridiche legate al possesso dei beni ereditari da parte del chiamato e alla sua rinuncia all'eredità nonché i casi di "possesso" rilevanti ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 485 c.c.. Non tutti i casi di relazione materiale con i beni ereditari determinano l'applicazione di detta norma. In particolare, il delato può trovarsi in una situazione di materiale detenzione dei beni ereditari senza che per lo stesso si verifichi la fattispecie qualificata di cui all'art. 485 c.c..*

In particolare, oggetto di indagine è la rinuncia all'eredità effettuata nel trimestre dall'apertura della successione da parte del chiamato possessore, non seguita dalla redazione dell'inventario. Si esaminano, altresì, le conseguenze operative collegate alla ricostruzione - fatta propria dalla Corte di legittimità in un'isolata sentenza - che ritiene necessaria la redazione dell'inventario.

L'opzione per l'una o per l'altra soluzione operativa non può, infine, prescindere dall'indagine in ordine alla natura giuridica dell'atto di rinuncia e della sua revoca.

Sommario: 1. La rinuncia all'eredità; 2. La «revoca» della rinuncia all'eredità; 3. Brevi conclusioni operative; 3.1. Coniuge superstite possessore della casa di abitazione adibita a residenza familiare; 3.2. Possessore comproprietario; 3.3. Possesso del "delato" ulteriore; 3.4. Chiamato possessore che ha già redatto l'inventario; 3.5. Chiamato possessore inerte nel trimestre (non ha redatto l'inventario né fatto alcuna dichiarazione); 3.6. Chiamato possessore che rinuncia all'eredità nei tre mesi e non compie l'inventario.

L'ammissibilità di una valida rinuncia all'eredità non corredata dall'inventario da parte del chiamato possessore dei beni ereditari è un risultato cui da tempo si era giunti e che da sempre ha visto concordia di opinioni sia in dottrina che in giurisprudenza, almeno con riferimento all'avvenuta rinuncia nel trimestre dall'apertura della successione. L'opzione per l'opposta ricostruzione determina delle conseguenze operative su cui è necessario soffermarsi e nelle quali l'operatore pratico è chiamato a svolgere un ruolo molto delicato perché, nell'approcciarsi ad un

percorso interpretativo piuttosto che ad un altro, si può verificare una moltitudine di effetti diversi.

L'opposta ricostruzione, fatta propria dalla Corte di legittimità in un'unica sentenza ⁽¹⁾, è, invero, osteggiata dalla dottrina maggioritaria ⁽²⁾ e dalla unanime prassi operativa.

Ai fini della valida rinuncia all'eredità da parte del delato è necessaria, ai sensi dell'art. 519 c.c., la dichiarazione di rinuncia ricevuta dal notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. Detta rinuncia è inserita nel registro delle successioni di cui all'art. 52 disp. att. c.c..

Laddove il delato sia anche nel possesso di beni ereditari la norma di cui all'art. 519 c.c. va opportunamente letta in combinato disposto con la norma di cui all'art. 485 c.c. secondo cui "il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità ⁽³⁾. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice ⁽⁴⁾".

Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinuncia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.

Il combinato disposto di dette norme rende necessaria la preliminare distinzione tra chiamato possessore che rinunci all'eredità *dopo* che siano decorsi tre mesi dall'apertura della successione senza redigere l'inventario, dal caso, diametralmente opposto, del chiamato possessore che non redige l'inventario ma rinuncia all'eredità, *ex art. 519 c.c., prima* del decorso dei tre mesi previsti dall'art. 485, comma 2, c.c.. ⁽⁵⁾

Da sempre, unanime dottrina e consolidata giurisprudenza ⁽⁶⁾ hanno reputato ammissibile e valida la rinuncia all'eredità da parte del chiamato possessore dei beni ereditari nel trimestre dalla apertura della successione senza che all'uopo sia necessaria la redazione dell'inventario.

Questa ultima formalità fa riferimento a un procedimento ulteriore che trae il proprio fondamento nell'esigenza di separare il patrimonio del *de cuius* da quello dell'*erede* (ossia di colui che ha accettato l'eredità ovvero di colui al cui contegno *omissivo* il legislatore ha imposto l'acquisto *ex lege* dell'eredità) in guisa da un lato di preservare il patrimonio personale dell'erede e dall'altro di tutelare i creditori del *de cuius* affinché abbiano un'esatta rappresentazione del compendio ereditario onde evitare che la materiale apprensione dei beni ereditari da parte del chiamato possessore determini un'agevole sottrazione di questi ultimi.

Siffatta conclusione trae il proprio fondamento dall'adesione a una ricostruzione volontaristica della rinuncia all'eredità che non può essere contraddetta dalla mera prosecuzione di un rapporto materiale con i beni ereditari.

A detta prospettiva volontaristica si aggiunge, altresì, la circostanza che le norme dettate in materia di inventario riguardano il capo che disciplina l'accettazione dell'eredità e non la rinuncia alla stessa.

Simile unanimità di vedute in dottrina e giurisprudenza è stata in parte esautorata da una fattispecie posta al vaglio della Corte di legittimità ⁽⁷⁾ (Cass. 29 marzo 2003 n. 4845) che ha statuito il verificarsi "*ope legis*", anche contro la volontà del rinunziante (essendo lo stesso nel possesso

reale di beni ereditari e avendo lo stesso lasciato trascorrere il termine a lui assegnato per compiere l'inventario), "dell'accettazione pura e semplice dell'eredità".

Secondo detta ricostruzione, dunque, il chiamato all'eredità che sia a qualunque titolo nel possesso di beni ereditari, quand'anche volesse rinunciare, dovrebbe previamente erigere l'inventario (con l'ausilio di un Notaio o del Cancelliere del Tribunale) – con tutte le difficoltà pratiche e gli oneri economici che ciò comporta - e poi formalizzare la rinuncia ai sensi dell'art. 485 c.c..

Questa interpretazione, fatta propria da detta sentenza, "trova la sua *ratio* nella esigenza di tutela dei terzi, sia per evitare ad essi il pregiudizio di sottrazioni ed occultamenti dei beni ereditari da parte del chiamato; sia per realizzare la certezza della situazione giuridica successoria, evitando che gli stessi terzi possano ritenere, nel vedere il chiamato in possesso da un certo tempo di beni della eredità, che questa sia stata accettata puramente e semplicemente".

L'opzione per l'una o l'altra soluzione operativa non può prescindere dall'indagine in ordine alla natura giuridica dell'atto di rinuncia e della sua revoca nonché del possesso rilevante ai sensi dell'art. 485 c.c..

1. La rinuncia all'eredità.

La rinuncia all'eredità ⁽⁸⁾, ai sensi dell'art. 519 c.c., è negozio abdicativo con il quale il chiamato ⁽⁹⁾ dismette, anche se in modo provvisorio, il diritto di accettare l'eredità. Fortemente sostenuta in giurisprudenza è la possibilità (*infra* § 3.3.) che detta rinuncia avvenga anche da parte di colui che sia destinatario di una delazione non ancora attuale ⁽¹⁰⁾ in ossequio al principio della delazione simultanea tra i primi chiamati e chiamati ulteriori.

Detta dismissione – quale perdita definitiva del diritto di accettare l'eredità - si consoliderà allorché gli altri chiamati acquistino l'eredità stessa. Il rinunziante, infatti, ai sensi dell'art. 525 c.c., prima che il diritto di accettare l'eredità sia prescritto e che la stessa sia stata acquistata dagli altri, potrà revocare detta rinuncia. Vero è che con la rinuncia il chiamato non perde, in via definitiva, il diritto di assumere la qualità di erede (art. 525 c.c.). Lo stesso, però, come testualmente disciplinato dal legislatore "si considera come se non fosse mai stato chiamato", ai sensi dell'art. 521 c.c. ⁽¹¹⁾, pertanto, perde lo *status* di chiamato almeno fin quando lo stesso non ritratti siffatto negozio.

Si tratta di un negozio giuridico tra vivi, unilaterale, formale e neutro, lo stesso non è né liberale né oneroso, anzi se lo stesso avvenisse dietro corrispettivo ovvero, per spirito di liberalità, a favore di uno solo dei chiamati, si applicherebbe il disposto di cui all'art. 478 c.c., con conseguente accettazione dell'eredità da parte del chiamato "rinunziante".

Si tratta, inoltre, di un *actus legitimus* in quanto non tollera l'apposizione di condizioni o termini. Non è un negozio recettizio, in quanto il suo perfezionamento non è collegato all'avvenuta conoscenza da parte di destinatari determinati. Si tratta, inoltre, di un negozio formale, in quanto le uniche forme in cui lo stesso può manifestarsi sono quelle disciplinate dall'art. 519 c.c..

La rinuncia all'eredità, invero, di per sé sola non è idonea a far fuoriuscire il chiamato dal procedimento successorio in modo definitivo, in quanto lo stesso può con una successiva manifestazione di volontà espressa o tacita revocare la rinuncia all'eredità nei limiti di cui *infra* e

accettare tardivamente l'eredità. Sicuramente, però, detto negozio abdicativo ha l'effetto indiscusso di escludere il rinunziante dai chiamati, almeno fin quando lo stesso non ritratti detta sua espressa e inequivoca volontà mediante un opposto negozio giuridico.

Nessuna norma vieta al rinunziante "possessore" di rinunziare all'eredità, né a tal fine gli si impone di dismettere il possesso dei beni ereditari né, tantomeno, di procedere all'inventario dei beni. Al contrario, i principi in materia di inventario consentono che il rinunziante mantenga un rapporto materiale con i beni ereditari quandanche l'eredità sia accettata da altri, rendendo irrevocabile la sua rinunzia all'eredità. In tal senso la stessa norma di cui all'art. 527 c.c. che, ragionando *a contrario*, consente a colui che è nel mero possesso dei beni ereditari e non pone in essere atti di sottrazioni o occultamenti di beni ereditari, di rinunziare all'eredità. Parimenti, la norma di cui all'art. 461 c.c., nel prevedere che il chiamato rinunziante possa chiedere, per le spese sostenute in caso di eventuali atti di conservazione, di vigilanza e di amministrazione, ex art. 460 c.c., il rimborso a carico dell'eredità, ammette, quindi, una inequivoca convivenza tra rinunzia all'eredità e compimento di atti che comportano il possesso dei beni ereditari, tacendo sull'inventario.

Dunque, le conseguenze che la rinunzia comporta sono la dismissione – anche se solo provvisoria - del diritto di accettare e l'attualizzazione della delazione a favore dei chiamati ulteriori, vi sia o meno la prosecuzione di un rapporto materiale con i beni ereditari. La prosecuzione di simile situazione di fatto non può essere tale da imporre al rinunziante lo *status* di erede puro e semplice, in ossequio all'esigenza di individuare necessariamente un soggetto continuatore e titolare di una situazione patrimoniale cui lo stesso ha volontariamente rinunciato. Ragionando in tal senso, si dovrebbe desumere dai principi del diritto successorio una norma che vieta al possessore di rinunziare all'eredità. Al contrario, come evidenziato, numerose sono le norme che legittimano la compatibilità nel nostro ordinamento successorio tra possesso e rinunzia, tra cui quelle di cui agli artt. 460, 461, 485, 519, 527 c.c..

A ben vedere, non vi è alcuna norma che onera il rinunziante dell'obbligo di redigere l'inventario, quale adempimento ulteriore per evitare la conseguenza dell'acquisto dell'eredità ex art. 485 c.c., trattandosi di un adempimento che riguarda il chiamato che, essendo nel possesso dei beni ereditari, non ha preso alcuna decisione in ordine all'accettazione o meno dell'eredità e in ordine all'accettazione con beneficio di inventario o meno.

2. La «revoca» della rinunzia all'eredità.

La rinunzia all'eredità, a differenza dell'accettazione della stessa, è atto sicuramente revocabile, ai sensi dell'art. 525 c.c.: fino a che il diritto di accettare non sia prescritto contro i chiamati che vi abbiano rinunciato, questi possono sempre accettare l'eredità, se non è stata acquistata da altri chiamati ⁽¹²⁾.

Detta norma trae il proprio fondamento giuridico dalla circostanza che il delato può ritrattare la propria volontà, fino a quando l'eredità non sia definitivamente acquistata da altri. A differenza dell'acquisto dell'eredità che è un effetto definitivo che non può più essere dismesso (*semel heres semper heres*), la rinunzia all'eredità determina una vicenda non definitiva tanto per il chiamato non possessore, quanto per il chiamato possessore. Con la rinunzia, infatti, non si estingue la delazione ma il diritto di accettare è conservato fino all'eventuale prescrizione dello

stesso e/o all'acquisto dell'eredità da parte di altri chiamati, legittimi o testamentari (artt. 521 e 525 c.c.). La delazione rimane, quindi, quiescente, facendo operare eventualmente la chiamata in sostituzione ovvero la rappresentazione, ovvero, in subordine, l'accrescimento.

La norma di cui all'art. 525 c.c. risulta inapplicabile alle ipotesi di perdita del diritto di accettare l'eredità (artt. 480, 481 e 487, comma 3, c.c.) e presuppone la non avvenuta accettazione espressa (art. 475 c.c.), tacita (art. 476 c.c.) o legale (artt. 485, 527 c.c.) da parte di altri chiamati. Dunque, la rinuncia comporta, quale effetto provvisorio, la dismissione del diritto di accettare l'eredità, che si trasforma in perdita del diritto all'eredità, quale effetto definitivo, solo a seguito dell'acquisto dell'eredità da parte dei chiamati ulteriori e/o a seguito della prescrizione ⁽¹³⁾.

Contrariamente al dato testuale della rubrica di siffatta norma, non è di revoca, intesa nel senso di *contrarius actus*, che si tratta, bensì di un'accettazione *tardiva* che elimina gli effetti della precedente rinuncia. La norma di cui all'art. 525 c.c., infatti, sebbene rubricata "*Revoca della rinuncia*", non fa altro che disciplinare gli effetti collegati all'accettazione tardiva dell'eredità e non disciplina un autonomo negozio giuridico di revoca della rinuncia.

Trattandosi di una accettazione tardiva, la stessa può rivestire qualsivoglia forma, sia espressa che tacita. A differenza di quanto previsto in tema di rinuncia all'eredità (art. 519 c.c.), per la revoca la legge non prevede espressamente particolari requisiti di pubblicità e di forma (art. 525 c.c.) ⁽¹⁴⁾.

Il rinunziante può, pertanto, revocare la rinuncia mediante una accettazione espressa o tacita e fino a quando il suo diritto di accettare l'eredità non sia prescritto e sempre che l'eredità, nel frattempo, non sia stata acquistata da un ulteriore chiamato nei modi tipici previsti dalla legge e in virtù d'uno dei titoli per i quali questi possono subentrare al rinunziante ⁽¹⁵⁾.

Tuttavia – come sapientemente sostenuto da dottrina autorevole ⁽¹⁶⁾ – deve trattarsi di un'accettazione, come testualmente recita il disposto di cui all'art. 525 c.c., e non di un acquisto senza accettazione ai sensi dell'art. 485 c.c. ult. comma (chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni ereditari) e 527 c.c. (sottrazione di beni ereditari). L'*accettazione tardiva*, infatti, dovrebbe essere soltanto espressa o tacita e non potrebbe desumersi dalla volontà della legge e, dunque, da un comportamento (sottrazione di beni ereditari o possesso dei beni ereditari) che non è accettazione (quale espressione di un atto volitivo), ma che per volontà del legislatore comporta l'acquisto (art. 527 c.c.) senza accettazione nei soli casi in cui il chiamato non abbia ancora espresso la propria volontà.

Le norme di cui agli artt. 485 e 527 c.c. si riferiscono, infatti, al caso del chiamato che non abbia ancora deliberato se accettare o meno l'eredità e al cui contegno di inerzia l'ordinamento giuridico deve necessariamente attribuire un significato (acquisto senza accettazione). Non sembra che il dettato normativo delle stesse possa spingersi sino a disciplinare le ipotesi in cui il chiamato abbia espresso una volontà univoca di rinuncia. La norma di cui all'art. 521, comma 1, c.c. nel prevedere che chi rinuncia all'eredità è considerato come se non fosse mai stato chiamato, rende, infatti, il rinunziante estraneo rispetto alla successione (anche se in modo non definitivo) almeno fino a quando con un proprio atto volitivo non manifesti volontà contraria.

In detta ultima ipotesi, secondo detta ultima ricostruzione dottrinaria, non potrebbe trovare applicazione la norma di cui all'art. 527 c.c.. In caso di sottrazione od occultamento di beni ereditari successivamente alla rinuncia all'eredità, si verificherebbe la fattispecie delittuosa di

reato di appropriazione indebita, essendo il rinunziante estraneo alla successione e, quindi, i beni ereditari, beni di terzi. Conseguentemente, gli interessati (creditori dell'eredità o chiunque altro vanti diritti sui beni ereditari) dovranno, utilizzando le specifiche azioni giudiziarie, perseguire il rinunziante.

Simile ricostruzione dottrina è suffragata, altresì, dal dato testuale della norma di cui all'art. 527 c.c. che, nel sanzionare ⁽¹⁷⁾ con l'acquisto dell'eredità in modo puro e semplice il chiamato che sottragga o nasconda beni ereditari, si riferisce alla "decadenza" dalla *futura* facoltà di rinunziare e non si spinge fino a ritenere caducate le precedenti rinunzie, avendo il legislatore testualmente fatto riferimento al termine "decadenza". Non si può, infatti, decadere da una facoltà che si è già esercitata.

Invero, nonostante il dato testuale non manca in dottrina il dibattito in ordine alla possibilità che detta revoca avvenga mediante comportamenti non negoziali, dai quali discenda l'effetto legale dell'acquisto ereditario. Parte minoritaria della dottrina sostiene, infatti, che la norma di cui all'art. 527 c.c. si applicherebbe anche ai casi di sottrazioni e occultamenti di beni ereditari successivi alla rinunzia all'eredità e che gli stessi non debbano essere individuati quali reati di appropriazione indebita bensì quale revoca della rinunzia all'eredità (art. 525 c.c.) *ope legis*. ⁽¹⁸⁾

L'obiezione sollevata ⁽¹⁹⁾ da detti Autori è nel senso che la norma farebbe riferimento, in realtà, a due diverse situazioni: quella di colui che sottrae o nasconde beni ereditari senza avere ancora rinunziato all'eredità, che diviene erede puro e semplice e *decade*, quindi, dalla facoltà di rinunziare; e quella di colui che sottrae o nasconde beni ereditari dopo aver rinunziato all'eredità, che diviene erede puro e semplice *nonostante* abbia già rinunziato. In sostanza, il chiamato che abbia sottratto o nascosto beni ereditari diverrebbe erede puro e semplice ed una successiva rinunzia all'eredità sarebbe da considerare come *inutiliter data*, parimenti, il chiamato che abbia già rinunziato diverrebbe erede puro e semplice *nonostante* la già intervenuta rinunzia.

Si arriverebbe a simile interpretazione sul presupposto che, diversamente opinando, la precisazione normativa sarebbe pleonastica ⁽²⁰⁾ in quanto chi ha acquistato l'eredità, ai sensi dell'art. 527 c.c., in base al principio *semel heres semper heres*, sicuramente non può più rinunziare all'eredità e, conseguentemente, la norma di cui all'art. 527 c.c. farebbe sicuramente riferimento alle rinunzie precedenti le condotte fraudolente.

Al contrario, può apparire doveroso disciplinare la inutilità di una successiva rinunzia all'eredità da parte di un chiamato che sia incorso nella sanzione di cui all'art. 527 c.c., in quanto trattasi di situazioni di fatto che non hanno avuto alcun rilievo pubblicitario e, pertanto, è doveroso disciplinarne le sorti sovente misconosciute dai chiamati stessi.

Quanti sostengono che sia possibile revocare la rinunzia all'eredità con il contegno di cui all'art. 527 c.c. fondano il proprio convincimento, tra l'altro, sull'assimilazione di siffatta condotta con gli atti dispositivi di beni ereditari ⁽²¹⁾. Invero, simili condotte che possono apparire analoghe sotto un profilo sostanziale, non potrebbero essere assimilate sotto il profilo civilistico in quanto nascondere o sottrarre beni ereditari (art. 527 c.c.) piuttosto che presupporre la volontà di accettare (art. 476 c.c.) denunciano oggettivamente l'intento opposto di appropriarsi dei beni in pregiudizio degli altri chiamati, o dei creditori. Diametralmente opposta è la qualificazione giuridica dell'elemento soggettivo di detti negozi. La questione da risolvere è se la funzione sanzionatoria e di garanzia degli interessi degli altri chiamati e dei creditori assunta dalla norma di

cui all'art. 527 c.c. possa spingersi fino al punto da estendere la propria portata anche a soggetti che volontariamente siano fuoriusciti dal procedimento successorio (rinunzianti).

Altro argomento posto a fondamento di detta ultima ricostruzione dottrina è rappresentato dalla disparità di trattamento che si verificherebbe tra colui il quale sottrae o nasconde beni ereditari e, successivamente, rinunzia all'eredità – il quale non vedrà produrre gli effetti della dichiarazione di rinunzia (in ossequio al principio *semel heres semper heres*) –, rispetto a colui che rinunzia e poi nasconde o sottrae beni ereditari ⁽²²⁾. Simile disparità di trattamento trae la propria fonte, invero, da un'opposta qualificazione giuridica: da un lato, si assiste al contegno di un soggetto *chiamato* cui si applicheranno tutte le norme previste per i chiamati alla successione (art. 485-489, 519, 527, 460, 461), dall'altro si assiste al contegno di un soggetto che non è più chiamato e, conseguentemente, è – anche se forse solo provvisoriamente – escluso dalla successione. Eventuali comportamenti elusivi o in frode alla legge, ai creditori e agli altri chiamati perpetrati da chi con malizia e astuzia rinunzi all'eredità per poi, ad esempio, sottrarre, nascondere od occultare alcuni beni ereditari sono oggetto di apposita tutela da parte del legislatore, tutela che opportunamente non risiede nelle norme del diritto successorio, in quanto il soggetto è estraneo alla successione e i beni ereditari sono beni di terzi sui quali i creditori dell'eredità potranno continuare a soddisfarsi.

Gli Autori che sostengono che il contegno di cui all'art. 527 c.c. possa essere tale da revocare anche la precedente rinunzia all'eredità, comunque non si spingono fino al punto da ritenere all'uopo sufficiente anche solo la mera prosecuzione di un rapporto materiale con i beni ereditari. ⁽²³⁾

Giurisprudenza e dottrina ⁽²⁴⁾ a più riprese hanno reputato incompatibile la redazione dell'inventario a carico di colui che preventivamente avesse rinunziato all'eredità. La circostanza che le norme in materia di inventario prevedano, altresì, la possibilità che, compiuto l'inventario, ai sensi dell'art. 485 c.c., il chiamato possa decidere di rinunziare comunque all'eredità, non sono sufficienti a rendere compatibile il procedimento di inventario con la dichiarazione di rinunzia. Siffatta compatibilità, accidentalmente prevista dalla citata norma, trae il proprio fondamento dalla circostanza che il legislatore ha avuto la premura di disciplinare la possibilità che un soggetto, indeciso se accettare o meno l'eredità, proceda alla redazione dell'inventario e, nelle more di siffatto procedimento, ben possa rinunziare comunque all'eredità.

Al contrario colui che rinunzia all'eredità, anche se in modo non definitivo, ai sensi dell'art. 521 c.c., ha, invero, perso lo *status* di chiamato e, pertanto, è fuori dall'ambito di applicazione delle norme di cui agli artt. 485 e 527 c.c., lo stesso potrà recuperare siffatto *status* solo al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 525 cc.. La norma di cui all'art. 485 c.c. impone, quale primo presupposto di applicazione, una delazione ereditaria ancora attuale e non estinta – anche se forse solo provvisoriamente - dalla rinunzia all'eredità.

L'obiezione secondo cui la norma di cui all'art. 521 c.c. vada letta in combinato disposto con l'art. 525 c.c., perché la rinunzia, ex art. 519 c.c. non determinerebbe l'estinzione del diritto di accettare, in quanto al rinunziante stesso è riconosciuta la facoltà di revoca (art. 525 c.c.) ⁽²⁵⁾ sminuisce il ruolo della norma di cui all'art. 525 c.c., in quanto è vero che il diritto di accettare non è estinto definitivamente ma è anche vero che il rinunziante non è più chiamato e che lo stesso può recuperare siffatto *status* solo al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 525 c.c..

Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 485 c.c. e dell'operare dell'acquisto *ex lege*, occorre la sussistenza dei seguenti requisiti: la consapevolezza, da parte del chiamato, che si tratti di un bene ereditario ⁽²⁶⁾ e che egli sia a conoscenza della delazione (ancorché in subordine) a suo favore.

Altro presupposto ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 485 c.c. appare la situazione di inerzia in cui si trova il chiamato, il quale nei tre mesi non ha preso alcuna decisione in ordine alla accettazione o meno dell'eredità. Tale situazione di inerzia non è riscontrabile in capo a colui che ben abbia espresso la propria volontà attraverso la rinuncia all'eredità.

In terzo luogo, ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 485 c.c. è, altresì, necessario, quale terzo presupposto il "possesso". Per possesso, definito reale dal c.c. 1865 per distinguerlo da quello giuridico riservato all'erede, si intende la relazione di fatto con il bene, tale da consentire al titolare concreti poteri di amministrazione e disposizione anche a mezzo di terzi detentori ⁽²⁷⁾. È a tal fine sufficiente il possesso anche di un singolo bene ereditario ⁽²⁸⁾ e che lo stesso può essere conseguito anche successivamente all'apertura della successione. Colui che ha rinunciato all'eredità, invero, ha esautorato la propria signoria sul bene che, da situazione di possesso, connotata da *animus rem sibi habendi*, muta in detenzione *animus rem sibi detinendi*.

Conseguentemente, per il rinunziante manca anche il terzo presupposto di applicazione della norma di cui all'art. 485 c.c..

D'altro canto, l'applicazione del meccanismo acquisitivo previsto dall'art. 485 c.c. anche a colui che permanga nel possesso dei beni ereditari dopo la rinuncia all'eredità finisce con lo svuotare di senso e di utilità la rinuncia stessa che, quindi, da sola non sarebbe mai sufficiente ad impedire un acquisto dell'eredità evidentemente non voluto dal chiamato.

L'adesione a detta ricostruzione comporta, infatti, che il chiamato, allorché si trovi nel possesso dei beni ereditari, ove desideri evitare l'acquisto dell'eredità, debba, nei termini fissati dall'art. 485 c.c., necessariamente dismetterne il possesso: ed a questo punto è proprio la rinuncia a divenire inutile, essendo sufficiente evitare successivamente il compimento di atti che possano implicare una accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 c.c..

La necessità di redigere l'inventario a carico di tutti i chiamati possessori a prescindere dalla loro volontà di accettare o meno l'eredità quale esigenza a tutela della conservazione dell'asse ereditario dovrebbe essere espressamente imposta dal legislatore, trattandosi di un onere molto gravoso.

Detta omissione appare, invece, indice dell'intento del legislatore di non sottoporre a simile sanzione anche colui che abbia già rinunciato all'eredità, esprimendo in modo univoco la propria volontà. Simile conclusione sembra doverosa anche in considerazione delle opposte situazioni giuridiche cui si applica il disposto di cui all'art. 485 c.c. e quello di cui all'art. 527 c.c.. A ben vedere, infatti, il legislatore in modo inequivoco applica la "sanzione" dell'acquisto dell'eredità in modo puro e semplice a situazioni in cui i chiamati, pur mantenendo il possesso di beni ereditari ovvero sottraendo o celando beni ereditari, non deliberano in ordine all'accettazione o rinuncia all'eredità. Nel caso in cui, invece, il delato abbia ritualmente manifestato la propria volontà contraria all'acquisto dell'eredità, attraverso la rinuncia, la caducazione di quest'ultima dovrebbe avvenire soltanto mediante un espresso o tacito atto *volitivo* ovvero mediante una espressa e inequivocabile previsione normativa che sia tale da sradicare un chiaro apporto volitivo.

Opportunamente il legislatore ha espressamente previsto la necessità che detta revoca – anche se non espressa – per lo meno derivi da un atto *volitivo* di accettazione tacita o espressa da parte del rinunziante.

La conseguenza prevista dall'art. 485, comma 2, c.c. (l'acquisto) non sembra poter operare in capo a un soggetto che abbia dismesso il diritto di accettare mediante rinunzia (art. 519 c.c.) e, coerentemente, si disinteressi dell'eredità e della redazione dell'inventario. Quindi, premesso che la rinunzia non estingue – almeno non in modo definitivo - né trasmette ad altri il diritto di accettare, la mancata redazione dell'inventario (art. 485 c.c.) configura, sicuramente, un comportamento *omissivo* e, come tale, coerente alla dichiarazione di rinunzia (art. 519 c.c.).

La conseguenza dell'acquisto dell'eredità nonostante la rinunzia, nell'ipotesi di mancanza di redazione dell'inventario rappresenterebbe una sanzione sproporzionata. Il correttivo proposto ⁽²⁹⁾ di applicare siffatta sanzione soltanto a compendi ereditari di un particolare rilievo economico e soprattutto a beni ereditari di natura diversa dai beni immobili o mobili registrati potrebbe prestarsi a una discriminazione sostanziale che dal punto di vista pratico comunque non sarebbe di ausilio. Sovente, compendi ereditari che hanno ad oggetto beni immobili includono negli stessi i beni mobili, con le ben note difficoltà di provare la proprietà degli stessi. Tra l'altro, si tratta di una distinzione che, non derivando da un esplicito dettato normativo, rischierebbe di creare una disparità di trattamento tra chiamati a una successione di un particolare rilievo economico e chiamati a successioni di tutt'altro rilievo. A detta argomentazione, si aggiunge, altresì, la misconoscenza del compendio ereditario da parte dei chiamati che potrebbero non conoscere subito il valore dei beni lasciati.

3. Brevi conclusioni operative

La natura giuridica della rinunzia all'eredità e della sua revoca e il chiaro dettato normativo dovrebbero indurre a ritenere superflua e in contraddizione con le disposizioni esaminate la redazione dell'inventario per il chiamato rinunziante, in accoglimento di quanto sostenuto dalla dottrina e giurisprudenza più tradizionali.

A ben vedere le esigenze poste a fondamento dell'opposta ricostruzione giurisprudenziale sono ben appagate dal legislatore del 1942 con apposite norme. La tutela dei creditori del *de cuius* è, invero, una finalità perseguita solo di riflesso della disciplina concernente l'accettazione con il beneficio dell'inventario, istituto che ha per fine principale quello di consentire la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'*erede*. Detta tutela è adeguatamente assicurata dalle norme di cui agli artt. 490, co. 3 c.c. (preferenza dei creditori dell'eredità sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede), 476 (accettazione tacita, qualora il chiamato rispetto ai beni di cui è in possesso, compia un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede) e agli artt. 512 e ss. (separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede) e soprattutto all'art. 527 (i chiamati all'eredità che hanno sottratto beni spettanti all'eredità stessa decadono dalla facoltà di rinunziarvi e sono considerati eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia).

Quanto alla “certezza della situazione giuridica successoria” ed all'esigenza di evitare “che gli stessi terzi possano ritenere, nel vedere il chiamato in possesso da un certo tempo di beni della eredità, che questa sia stata accettata puramente e semplicemente”, simili esigenze trovano

ampia collocazione nel sistema di pubblicità espressamente previsto in materia di rinuncia all'eredità, ossia la inserzione della rinuncia nel registro successioni, prevista dall'art. 52 delle disp. att. c.c..

Trattasi di un registro diviso in tre parti. Nella prima sono registrate le dichiarazioni di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d'inventario e all'amministrazione e liquidazione delle eredità beneficiarie, comprese le nomine del curatore previste dagli articoli 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell'invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito. Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinuncia all'eredità. Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredità giacenti, nonché gli atti relativi alla curatela e le dichiarazioni di accettazione o di rinuncia degli esecutori testamentari.

Non è prevista, coerentemente, l'inserzione dell'inventario nella parte delle rinunzie, in considerazione della logica contrapposizione tra le stesse, essendo, invece, possibile la inserzione dell'inventario nell'apposita colonna seguito da rinuncia all'eredità nella parte delle rinunzie.

La "certezza della situazione giuridica successoria" e l'esigenza di evitare "che gli stessi terzi possano ritenere, nel vedere il chiamato in possesso da un certo tempo di beni della eredità, che questa sia stata accettata puramente e semplicemente" sono, a ben vedere, messe a repentaglio dalla sanzione di invalidità eventualmente comminata a una rinuncia all'eredità avvenuta nel trimestre e non seguita dall'inventario.

Si pensi agli effetti oltremodo pericolosi che si potrebbero verificare allorché i chiamati ulteriori (chiamati in sostituzione, discendenti del rinunziante – fratello o figlio del defunto – in rappresentazione, chiamati in accrescimento), accettando per l'intero l'eredità, liberamente dispongano dei beni ereditari a favore di terzi in buona fede. Questi ultimi sarebbero potenziali acquirenti *a non domino* e soltanto ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 534 c.c. potranno fare salvo il proprio acquisto ⁽³⁰⁾.

A detta circostanza potrebbe, altresì, aggiungersi l'opposta situazione di paralisi in cui verrebbero a trovarsi tutti i chiamati ulteriori cui sarebbe preclusa una valida accettazione di eredità allorché il rinunziante perseveri in un rapporto materiale anche con un solo bene ereditario. Simile conclusione mina la certezza dei rapporti giuridici in modo ancora più pericoloso in quanto il possesso non è una situazione di fatto suscettibile di pubblicità – accessibile ai terzi - e in quanto tale il notaio chiamato a ricevere l'accettazione da parte del delato ulteriore, avendo riscontrato presso la cancelleria del Tribunale del luogo di apertura della successione la annotazione della valida rinuncia all'eredità, mai potrà essere a conoscenza della detenzione dei beni ereditari da parte del rinunziante e, conseguentemente, se fossero decorsi i tre mesi, mai potrebbe sapere se il delato ulteriore sia legittimato ancora ad accettare l'eredità. In questo modo si creerebbe un nuovo termine – tra l'altro strettissimo - per accettare l'eredità da parte dei delati ulteriori, se il rinunziante per qualsivoglia ragione perseveri in un rapporto materiale anche con un solo bene ereditario.

Altrettanto pericolosi sarebbero gli effetti di siffatta statuizione nell'ambito delle divisioni ereditarie. La mancata partecipazione alla divisione ereditaria di tutti gli eredi determinerebbe inequivocabilmente la nullità della stessa.

A nulla varrebbero l'accettazione espressa dell'eredità da parte di tutti i chiamati ulteriori – partecipanti alla divisione - e la sua trascrizione, in quanto l'invalidità della rinuncia all'eredità, effettuata dal primo chiamato, impedisce l'applicazione del disposto di cui all'art. 525 c.c., che limita la revoca della rinuncia all'eredità al caso in cui gli altri chiamati non abbiano accettato, e non essendo detto caso fatto salvo dalla norma di cui all'art. 534 c.c. ⁽³¹⁾.

Né si può consentire di optare per l'una o per l'altra ricostruzione giurisprudenziale in base alla natura *damnosa* o meno della *hereditas*.

Invero, la Corte di legittimità applica i limiti temporali disposti dall'art. 485 c.c. a tutti i casi di delato possessore, a prescindere dalla volontà dello stesso di accettare o meno l'eredità. Quanto, invece, all'obbligo di redigere l'inventario anche in capo al chiamato possessore che intenda rinunciare all'eredità e che abbia ritualmente rinunciato all'eredità nel termine di tre mesi, lo stesso è stato espressamente e inequivocabilmente statuito in un'unica sentenza della Corte di Cassazione.

Simile ricostruzione è stata dalla stessa Corte di legittimità a più riprese contraddetta, anche recentemente ⁽³²⁾, in svariati casi in cui il delato nel possesso dei beni ereditari ritualmente ponga in essere nei tre mesi la rinuncia all'eredità.

A ben vedere, la possibilità in capo al delato possessore di rinunciare all'eredità nel trimestre senza ottemperare all'onere dell'inventario appare un logico corollario su cui si fonda tutto il sistema successorio. Il chiamato all'eredità, infatti, sia o meno nel possesso dei beni ereditari, ha il diritto di accettare o rinunciare all'eredità a meno di non dover reputare sussistente un divieto di rinunciare all'eredità in capo al chiamato possessore, previsione che il legislatore avrebbe dovuto sancire in modo inequivoco.

Al contrario, è la stessa norma di cui all'art. 521 co. 1 c.c. a prevedere che chi rinuncia all'eredità è considerato come se non fosse mai stato "chiamato". Detta circostanza sembra essere trascurata dalla Suprema Corte che nella citata sentenza fa riferimento a norme che si applicano soltanto al "chiamato" che è una qualità che non può essere assunta – anche se in modo non definitivo – dal rinunziante.

Vero è che se il chiamato all'eredità è nel possesso dei beni ereditari deve opportunamente decidere se accettare o meno l'eredità, ai sensi dell'art. 485 c.c., in stringenti limiti temporali onde evitare la dilatazione *sine die* di una situazione successoria in cui al possesso di detti beni (cui conseguono effetti anche in materia di amministrazione, primo tra tutti l'impossibilità di nomina del curatore dell'eredità giacente) non consegua la titolarità di situazione giuridica qualificata.

Questo è l'unico limite che opportunamente è stato imposto dal legislatore. Non vi è nessuna norma che impone al chiamato possessore che intenda rinunciare nel trimestre l'obbligo di redigere comunque l'inventario.

È, al contrario, testualmente prevista la inversa ipotesi in cui il chiamato possessore, incerto se accettare o meno l'eredità, rediga prudentemente l'inventario e, nei quaranta giorni, effettui la dichiarazione di accettare ovvero rinunciare all'eredità. La norma di cui all'art. 485 c.c. attribuisce al chiamato possessore un "tempo di grazia" in cui lo stesso deve prendere una decisione. Non vi è spazio per evincere dalla stessa un divieto, in capo al chiamato possessore, di rinunciare all'eredità nel trimestre in mancanza della redazione dell'inventario.

Al contrario, dal combinato disposto delle norme di cui agli artt. 484 e 485 c.c. si evince che l'inventario è sempre strettamente e logicamente collegato alla dichiarazione di accettazione.

L'inventario è, invero, un meccanismo chiaramente preordinato ad evitare al chiamato di confondere il suo patrimonio con quello del *de cuius*, dando al primo la possibilità di valutare preventivamente la convenienza di un'accettazione con beneficio di inventario o meno dell'eredità. Laddove il delato non abbia alcun dubbio in ordine alla volontà di rinunciare all'eredità e la effettui subito dopo l'apertura della successione, magari perché ben conosce la passività del patrimonio ereditario, sostenere che egli debba comunque effettuare l'inventario appare privo di giustificazione.

Il procedimento previsto dall'art. 485 c.c. ha lo scopo di assicurare al chiamato un breve lasso di tempo per deliberare se accettare con il beneficio dell'inventario l'eredità o rinunziarvi. Il possesso di beni ereditari da parte sua impone di prendere detta decisione in stringenti limiti temporali per le ragioni sopra esposte. Al termine di prescrizione decennale statuito per i chiamati non possessori si contrappongono, infatti, i due termini di decadenza previsti dall'art. 485 c.c. (quello dei tre mesi per l'inventario e quello di quaranta giorni successivi per la decisione di accettare o rinunciare).

Laddove il chiamato all'eredità, una volta effettuata la rinunzia nel trimestre, perseveri nel rapporto materiale con i beni ereditari, detto rapporto non può essere più definito tecnicamente di *possesso (animus rem sibi habendi)*, in quanto il rinunziante è ben consapevole che i beni ereditari sono altrui (*animus rem sibi detinendi*).

Doveroso è, quindi, porre in rassegna le diverse ipotesi che si possono verificare nel corso del trimestre per il delato che perseveri in un rapporto materiale con i beni ereditari.

Vanno, quindi, esaminati i casi di "possesso" che rilevano ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 485 c.c. ⁽³³⁾. Non tutti i casi di relazione materiale con i beni ereditari determinano, invero, l'applicazione di detta norma. In particolare, il delato può trovarsi in una situazione di materiale detenzione dei beni ereditari, senza che per lo stesso si verifichi la fattispecie qualificata di cui all'art. 485 c.c..

3.1. Coniuge superstite possessore della casa di abitazione adibita a residenza familiare.

Ipotesi molto diffusa nella realtà operativa è sicuramente quella del coniuge superstite che continua a vivere nell'immobile già adibito a residenza familiare.

Simile relazione materiale con i beni ereditari trae la propria fonte normativa dal disposto di cui all'art. 540, comma 2 c.c. prima ancora che da quello di cui all'art. 485 c.c.. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Detta attribuzione è dalla giurisprudenza e dalla dottrina classificata quale doppio legato *ex lege*, che opera a prescindere dalla volontà del coniuge di accettare o rinunciare all'eredità ⁽³⁴⁾.

In tal senso si è espressa, tra le altre, la Corte di legittimità con provvedimento del 16 novembre 2015 n. 23406 ⁽³⁵⁾ in cui si ammette che la permanenza nella abitazione familiare da parte del coniuge appare qualificabile come esercizio dei diritti di abitazione nell'immobile e di uso dei mobili che lo corredano, spettante al coniuge superstite quale legatario *ex lege* (art.540 c.c.) in ogni caso ⁽³⁶⁾ e, quindi, a prescindere dalla sua ulteriore qualità di chiamato all'eredità; pertanto,

viene dalla giurisprudenza esclusa la qualità di “possessore” di beni ereditari per gli effetti previsti dall’art.485 c.c. in capo al coniuge superstite che possiede la casa adibita a residenza familiare. Il possesso dell’abitazione familiare e dei mobili che la corredano da parte del coniuge superstite non rileva, pertanto, ai fini dell’applicazione della norma di cui all’art. 485 c.c., traendo la propria fonte dal disposto di cui all’art. 540, secondo comma c.c..

3.2. Possessore comproprietario.

Sono innumerevoli le ipotesi in cui il delato si trovi già nel possesso dei beni ereditari in quanto contitolare del diritto di proprietà o altro diritto reale sugli stessi anteriormente alla data di apertura della successione. Si pensi a tutti i casi in cui, alla morte di un genitore la cui eredità è stata accettata dai figli, segua la morte dell’altro genitore ovvero di un fratello o di un altro stretto congiunto, o alla morte di un coniuge in regime di comunione legale dei beni ⁽³⁷⁾.

In questi casi, sebbene il chiamato si trovi in una situazione di possesso dei beni ereditari anteriore all’apertura della successione, in quanto degli stessi è, *pro quota*, titolare, non può escludersi l’applicazione della norma di cui all’art. 485 c.c. e la conseguente sottoposizione ai prescritti limiti temporali.

Questa conclusione è stata a più riprese fatta propria dalla Corte di legittimità ⁽³⁸⁾ sul presupposto che, diversamente opinando, si arriverebbe alla “non condivisibile conclusione che il coerede, comproprietario con il *de cuius* dei beni, non potrebbe dirsi mai nel possesso dei beni ereditari perché la sua signoria sarebbe esercitata con riferimento alla quota astratta, conclusione che non tiene conto che, per i terzi creditori del *de cuius*, la situazione di incertezza in merito alla riferibilità della garanzia per il soddisfacimento dei propri crediti, rappresentata dai beni del proprio defunto debitore, permanerebbe identica, prima dell’accettazione dell’eredità del predetto, sia che il chiamato fosse entrato in possesso dei beni dopo l’apertura della successione, sia che esercitasse detta signoria con riferimento ad una preesistente contitolarità”.

Sul punto la giurisprudenza è sicuramente pacifica, optando a più riprese per un’accezione estremamente lata del concetto di possesso utile a delimitare la fattispecie di cui all’art. 485 c.c., comma 1, tale da comprendervi “ogni situazione di fatto che consenta l’esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario ⁽³⁹⁾”.

Pertanto, si deve ritenere equivalente la situazione del chiamato all’eredità che eserciti il possesso sui beni ereditari solo dopo l’apertura della successione, rispetto a quella del chiamato che, a tale data, già fosse nel (com)possesso dei medesimi beni per esserne comproprietario. In entrambi i casi si applicheranno gli stringenti limiti temporali di cui all’art. 485 c.c..

3.3. Possesso del “delato” ulteriore.

Altro caso che frequentemente è stato posto al vaglio della giurisprudenza di legittimità è quello di un soggetto che si trovi nel possesso dei beni ereditari (per le più svariate ragioni, es. in quanto comproprietario o per qualsiasi altra ragione) ma per il quale la delazione non sia attuale, in quanto i primi chiamati (es. figli o coniuge) non hanno ancora deciso se accettare o rinunciare all’eredità. In tale caso il precetto legislativo di cui all’art. 485 c.c. potrebbe rivelarsi oltremodo

pregiudizievole per il chiamato possessore di beni ereditari la cui delazione non sia ancora attuale, data la brevità dei termini (di decadenza) previsti e data la mancanza di attualità della delazione.

L'applicazione di detto precetto legislativo anche al cd. delato ulteriore potrebbe fondarsi unicamente sulla facoltà – attribuita a chiunque vi abbia interesse – di chiedere all'autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il primo chiamato dichiari se accetti o rinunci all'eredità (art. 481 c.c.). Il pregiudizio deriva, invero, dalla circostanza secondo cui per il chiamato ulteriore, il termine per l'inizio dell'inventario decorrerebbe non dalla conoscenza da parte del chiamato possessore della rinuncia del chiamato precedente, ma sempre e comunque dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, in quanto la giurisprudenza ritiene simultanea la chiamata di più soggetti in ordine successivo. ⁽⁴⁰⁾

Unico rimedio concesso al chiamato ulteriore per uscire da simile *impasse* sarebbe quello di chiedere in ogni caso quanto prima all'A.G. la fissazione di un termine entro il quale i chiamati precedenti dichiarino se accettano o rinunciano all'eredità ex art. 481 c.c.

A detta fattispecie la Corte di legittimità ha in modo univoco e a più riprese sancito l'applicazione della norma di cui all'art. 485 c.c. ⁽⁴¹⁾ e dei relativi limiti temporali. Il chiamato all'eredità nel possesso dei beni ereditari ha l'onere di redigere l'inventario ovvero di rinunciare all'eredità entro il termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, “anche se sia di grado successivo rispetto ad altri chiamati, poiché, quando l'eredità si devolve per legge, si realizza una delazione simultanea in favore di tutti i chiamati, indipendentemente dall'ordine di designazione alla successione, come si evince dalle disposizioni di cui all'art. 480 comma 3 e 479 c.c., che, con riferimento al decorso del termine per l'accettazione dell'eredità e alla trasmissione del diritto di accettazione, non distinguono tra i primi chiamati ed i chiamati ulteriori, conseguendone, per tutti, contestualmente, la nascita di facoltà ed oneri e, quindi, l'integrazione dell'ambito applicativo della fattispecie astratta di cui all'art. 485 c.c.” “Né a diversa conclusione può indurre la previsione, nel comma 1 di questa disposizione, della notizia della devoluta eredità come fattispecie alternativa all'apertura della successione ai fini della decorrenza del termine per la redazione dell'inventario, in quanto l'espressione “devoluzione” deve intendersi come sinonimo di “delazione”, ed il chiamato nella disponibilità dei beni ereditari è a conoscenza sia dell'apertura della successione sia della circostanza che i beni sui quali esercita la signoria di fatto sono proprio quelli caduti in successione” ⁽⁴²⁾.

Siffatta ricostruzione è, invero, criticata dalla maggior parte degli Autori ⁽⁴³⁾ sul presupposto che al momento dell'apertura della successione non vi sia ancora delazione a favore di detti soggetti (arg. ex artt. 481, 522 e 523 c.c.). Conseguentemente, gli stessi a stretto rigore non potrebbero nel trimestre né rinunciare né accettare l'eredità, mancando la delazione in loro favore.

Anche su questo punto non vi è unanimità di vedute tra giurisprudenza e dottrina cui aderisce anche la prassi operativa.

Laddove il delato ulteriore non sia nel possesso dei beni ereditari, sicuramente la questione appare meno problematica in quanto il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità – e, quindi, di rinunziarvi – è quello ordinario di dieci anni. Laddove, invece, lo stesso sia nel possesso dei beni ereditari, maggiormente delicata appare la fattispecie.

In considerazione della gravità delle conseguenze legate al vano decorso del termine trimestrale (acquisto della qualità di erede puro e semplice), la soluzione più prudente è sicuramente quella di applicare gli stringenti limiti temporali di cui all'art. 485 c.c. anche al chiamato ulteriore, allorché tale soggetto si trovi nel possesso dei beni ereditari in considerazione della moltitudine di sentenze di legittimità che si sono pronunziate in tal senso. Ad ogni modo detto soggetto ben potrà anticipare l'attualità della propria delazione attraverso il meccanismo di cui all'art. 481 c.c..

Pertanto, il chiamato ulteriore o il chiamato sotto condizione sospensiva sono tenuti anch'essi, se possessori, al rispetto degli stringenti limiti temporali di cui all'art. 485 c.c., secondo la ricostruzione giurisprudenziale citata.

3.4. Chiamato possessore che ha già redatto l'inventario.

Come testualmente disciplinato dal quarto comma dell'art. 485 c.c., il chiamato possessore che ha proceduto rettamente alla redazione dell'inventario nei tre mesi dall'apertura della successione ha quaranta giorni per dichiarare di accettare l'eredità ovvero rinunziarvi. Trascorso inutilmente detto termine, il chiamato è considerato erede puro e semplice, lo stesso, pertanto, decade dal diritto di rinunciare all'eredità, per espressa previsione normativa, in quanto non si è perfezionato il procedimento di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.

3.5. Chiamato possessore inerte nel trimestre (non ha redatto l'inventario né fatto alcuna dichiarazione).

La circostanza che il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari determina, a carico dello stesso, una situazione qualificata dissimile da quella degli altri chiamati. Mantenendo lo stesso un collegamento materiale con i beni ereditari, egli è sicuramente agevolato nel compimento degli atti di cui all'art. 460 c.c. (atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, richiesta di autorizzazione all'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio). Simile *utilitas* è, però, corredata dal più gravoso *munus* in quanto il potere di amministrare ex art. 460 c.c. ben può tramutarsi in onere di amministrare e conservare i beni ereditari in considerazione della situazione di possesso qualificato in capo al delato. Non a caso le norme di cui agli artt. 528 e ss. c.c., in materia di curatela dell'eredità giacente, non trovano applicazione allorché vi sia un delato nel possesso dei beni ereditari, in quanto quest'ultimo, avendo la materiale disposizione dei beni, è sicuramente il primo deputato a porre in essere atti di stretta amministrazione e conservazione degli stessi.

L'ordinamento giuridico consente la coincidenza di siffatto *munus* in capo al delato possessore in considerazione della brevità del termine elargito a quest'ultimo. Lo stesso ha, invero, solo tre mesi per decidere se accettare o meno l'eredità. Decorso i tre mesi senza porre in essere alcun contegno, lo stesso è reputato erede puro e semplice.

Conseguentemente, lo stesso decade dal diritto di rinunciare all'eredità. Tale disposizione, naturalmente, non si applica ai soggetti minori, interdetti, inabilitati ovvero emancipati, in quanto gli stessi non possono divenire eredi puri e semplici.

Decorso il trimestre, il chiamato possessore è reputato erede puro e semplice, a prescindere dalla contraria dichiarazione dallo stesso formulata e successiva al trimestre ⁽⁴⁴⁾, in quanto si è già

verificato l'acquisto dell'eredità (ex art. 485, comma 2, c.c.); quindi una eventuale rinuncia successiva alla scadenza del terzo mese senza aver redatto l'inventario non può avere effetto sia perché «*semel heres semper heres*» sia perché mancherebbe uno dei presupposti fondamentali affinché la rinuncia possa operare: il perdurare di una situazione di vocazione-delazione di eredità in favore del chiamato ⁽⁴⁵⁾.

3.6. Chiamato possessore che rinuncia all'eredità nei tre mesi e non compie l'inventario.

Su questo punto si profilano lo scenario giurisprudenziale esaminato in precedenza nonché gli orientamenti di dottrina e prassi operativa che appaiono, invece, piuttosto concordi nell'escludere la necessità dell'inventario quale onere gravante anche sul chiamato che intende rinunciare, nei tre mesi, all'eredità. Pertanto, l'operatore pratico è investito di una funzione molto delicata.

Da un lato, in modo tuzioristico e in supina adesione all'unica sentenza ⁽⁴⁶⁾ in cui, in modo univoco, la Corte di legittimità ha statuito l'obbligatorietà della redazione dell'inventario in capo al delato possessore e rinunziante nel trimestre, lo stesso potrebbe invitare il chiamato che intende rinunciare all'eredità a predisporre anche l'inventario, per le ragioni sopra esposte.

Si tratta di un'interpretazione che contrasta con le esaminate norme di sistema e che può determinare le indicate conseguenze pratiche che minano sicuramente la certezza dei traffici giuridici.

Volendo aderire a detto ultimo percorso interpretativo, occorre a questo punto interrogarsi sulle eventuali sanzioni che possono comminarsi alla rinuncia all'eredità effettuata dal chiamato possessore nel trimestre e non seguita dall'inventario. Innanzitutto, è da escludere che la rinuncia sia nulla in considerazione della inesistenza di una norma imperativa cui la stessa sarebbe contraria. Anzi, il legislatore ha testualmente previsto all'art. 520 c.c. la sanzione della nullità per le sole rinunzie all'eredità fatte sotto condizione o a termine o parziali ⁽⁴⁷⁾.

Parimenti, va esclusa la sanzione della annullabilità, essendo la stessa sanzione testuale e non virtuale, ed in considerazione della inesistenza di apposita norma che commini siffatta sanzione.

L'unica sanzione auspicabile potrebbe essere quella dell'inefficacia nei confronti dei creditori, degli eredi e dei chiamati ulteriori.

Dall'altro lato, il pubblico ufficiale potrebbe, coerentemente con le norme di sistema, finanche rifiutarsi di ricevere un inventario successivo alla rinuncia all'eredità, in considerazione della inutilità dello stesso e della logica contrapposizione tra gli stessi, a meno di non dover redigere un inventario propedeutico alla revoca della rinuncia all'eredità.

Sicuramente il pubblico ufficiale richiesto – nei tre mesi dall'apertura della successione - di ricevere la rinuncia all'eredità da parte del chiamato possessore ben potrà e dovrà ricevere siffatta rinuncia. Opportunamente, lo stesso dovrà ben rendere edotto il rinunziante che, persistendo la situazione “possessoria”, eventuali condotte successive alla rinuncia (quali la sottrazione o l'occultamento di beni ereditari) potrebbero essere interpretate – fondatamente o meno - quali atti di revoca tacita della rinuncia all'eredità.

Dovrà, quindi, renderlo edotto dell'opposta e minoritaria ricostruzione giurisprudenziale. Superflua appare la esortazione a dismettere il possesso dei beni ereditari, al fine di assicurare una

concordanza tra il contegno dichiarativo espresso, ex art. 519 c.c., e il contegno attuativo di tale dichiarazione. Detta esortazione inerisce, invero, a una situazione di mero fatto che sfugge a un'effettiva indagine da parte del pubblico ufficiale.

Né appaiono all'uopo necessarie le dichiarazioni rese nell'atto di rinuncia all'eredità, con le quali la parte manifesti la volontà «di dismettere il possesso dei beni ereditari», trattandosi di una situazione di mero fatto che sfugge all'indagine e agli accertamenti del notaio rogante. ⁽⁴⁸⁾

Né a tal fine può essere di ausilio la dichiarazione di conservare con diligenza la materiale apprensione o il godimento del bene ereditario nell'interesse altrui, mutando il possesso in detenzione. Detta mutazione avviene *ex lege*, ricorrendone i presupposti ⁽⁴⁹⁾, e non deriva da alcuna dichiarazione.

Parimenti, la rinuncia al possesso non seguita da un comportamento univoco ⁽⁵⁰⁾ in tal senso e coerente con la dichiarazione non è all'uopo sufficiente ⁽⁵¹⁾. Tra l'altro si tratterebbe di un atto dismissivo che si presta a non poche critiche in considerazione delle ben note sanzioni comminate dalla Corte di legittimità agli atti dispositivi del possesso. Trattandosi di accertamento di situazioni di fatto, mai potrà configurarsi un'ipotesi di responsabilità a carico del notaio rogante, né per la mancata constatazione di una pregressa situazione di possesso – essendo la stessa non accertabile – né, tantomeno, per la mancata futura dismissione del possesso – trattandosi di una situazione futura e, in quanto tale, estranea agli accertamenti cui è tenuto il notaio rogante, poiché tale aspetto dipende esclusivamente dalla volontà e dal comportamento individuale e oggettivo del chiamato rinunziante (tra l'altro futuri). Né può essere chiamato a rispondere ex art. 28, l. 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio che riceva una rinuncia all'eredità da parte del chiamato possessore, trattandosi di un atto valido che lo stesso è obbligato a ricevere e non sussistendo alcuna norma che vieta al chiamato possessore di rinunciare all'eredità nel trimestre in mancanza di inventario.

Questa appare la soluzione più coerente con le norme di sistema e aderente a un'interpretazione delle stesse che non mina la certezza dei traffici giuridici.

Maria Teresa Ligozzi

-
- 1) Invero, l'unica sentenza in cui la Corte di legittimità fa riferimento alla rinuncia all'eredità avvenuta nel trimestre è Cass. 29 marzo 2003 n. 4845, in *Vita not.*, 2003, p. 893.
 - 2) GROSSO E BURDESE, *Le successioni, Parte generale*, in *Trattato di dir. civ. it.*, diretto da F. Vassalli, Torino, 1977, 270; P. LOREFICE, *Successioni e donazioni*, a cura di P. Rescigno, I, Padova, 1994, 281; F. ZABBAN, *Commentario al Codice Civile, Successioni*, Milano, 1993, 75; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2008, 178; L. BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, Milano, 1947; C. GIANNATTASIO, *Delle Successioni, Commentario al Codice Civile, II*, Torino, 1971; L. DONEGANA, *Due questioni in tema di rinuncia all'eredità*, in *Riv. Not.*, 2007, 234; A. MASI e M. DI FABIO, *Possesso di beni ereditari e rinuncia all'eredità*, in *Riv. Not.*, 2016, 633. M. CEOLIN, *Chiamato in possesso dei beni ereditari, inventario e rinuncia all'eredità*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2007, p. 863 ss.; I. MAESTRONI, *Possesso dei beni ereditari, acquisto ex lege e rinuncia all'eredità*, in *Riv. not.*, 1996, p. 757 ss.; M. GRAZIANO, *Notazioni critiche e corollari applicativi in tema di rinuncia all'eredità*, *ivi*, 2016, p. 364 ss.. Di contrario avviso G. PERLINGIERI, *L'acquisto dell'eredità*, in R. CALVO e ID. (a cura di), *Diritto delle successioni e delle donazioni*, I, Napoli, 2ª ed., 2013, p. 376.
 - 3) A tal proposito va ricordato l'ampio dibattito relativo al *modus operandi* dell'acquisto dell'eredità disciplinato dall'art. 485 c.c.. da un lato, vi è chi, muovendo dall'idea che l'acquisto dell'eredità debba essere necessariamente fondato sulla volontà del chiamato (sia essa espressa, tacita o presunta), tende a ricondurre i meccanismi dettati dall'art. 485 c.c. nell'alveo di quanto disposto dall'art. 459 c.c., la cui letterale formulazione, che non pare ammettere eccezioni, statuisce che «l'eredità si acquista con l'accettazione». In tal senso, F.S. AZZARITI, G. MARTINEZ e G. AZZARITI, *Successioni per causa di morte*, Padova, 1959, 73, che ipotizzano una diversa

forma di accettazione, oltre a quella espressa ed a quella tacita, che viene definita «*ope legis*» e che opera «senza o anche contro la volontà del chiamato all'eredità». Dall'altro lato si colloca, invece, chi, muovendo anche dal dato letterale, sostiene che quello disciplinato dall'art. 485 c.c. è un modo di acquisto dell'eredità diverso dalla accettazione: una sorta di *tertium genus* rispetto alla accettazione espressa ed alla accettazione tacita, in cui l'assunzione, *ex lege*, della qualità di erede avviene *ipso iure* in presenza, appunto, delle condizioni dettate dalla legge. In tale ultimo senso, si vedano A. CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale*, in *Tratt.dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, Milano, 1961, 214 ss.; L. FERRI, *Successioni in generale*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, 274 ss.; G. PRESTIPINO, *Delle successioni in generale*, in *Comm. teorico – pratico c.c.*, Roma, 1981, 266; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., 166, che colloca la fattispecie *de qua* nei casi di acquisto dell'eredità senza accettazione; C.M. BIANCA, *Diritto civile, 2, Famiglia – Successioni*, Milano, 2005, 610, che riferisce di «accettazione legale dell'eredità, che prescinde dalla volontà del chiamato»

- 4) Parte degli Autori inquadra detta ipotesi quale accettazione *ex lege*, imposta o presunta (POLACCO, *Delle successioni*, I, Roma, 1928, 392), ovvero quale acquisto senza o indipendentemente da un'accettazione (VOCINO, Voce *Inventario*, in *Noviss. Dig. It.*, IX, Torino, 1963, 27), di accettazione automatica o per volontà di legge (CENDON, *Le successioni*, a cura di, Torino, 1991, 237). Invero, è stato ritenuto che, in questo caso, non di un'accettazione *ex lege* è dato parlare, il che sarebbe una contraddizione in termini, ma di acquisto *ex lege* o di acquisto senza accettazione (L. COVIELLO, *Diritto successorio*, Bari, 1962, p. 498), in quanto non si tratta di un effetto riconducibile ad una presunzione di volontà, perché prescinde dall'effettivo volere (in tal senso Cass. 17 giugno 1971, n. 1850, in *Giur. Civ. Mass.*, 1971, p.1002).
- 5) In tal senso L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte. Parte generale* (1977), rist., Napoli, 2011, p. 492, nota 192.
- 6) La giurisprudenza maggioritaria (Cass., 23 luglio 1949, n. 1965, in *Foro it.*, 1950, I, c. 1503; Cass., 21 aprile 1958, n. 1319, in *Giust. civ.*, 1958, I, p. 2178 ss. secondo la quale il chiamato in possesso di bene ereditario può, prima che sia compiuto il trimestre dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, rinunciare validamente a questa, anche se non abbia neppure cominciato l'inventario, ancorché il rinunziante sia rimasto nel possesso dei beni; Cass., 27 luglio 1964, n. 2067, in *Giust. civ.*, 1965, I, p. 74, in cui è testualmente affermato: “naturalmente ben può il chiamato, pur nel possesso dei beni ereditari, prima del compimento dei tre mesi rinunciare all'eredità anche senza compiere l'inventario”; Cass. 27 luglio 1964, n. 2067, in *Giust. Civ.*, 1965, 74 e ss.; Cass., 30 ottobre 1991, n. 11634, in *Mass. Giust. civ.* 1991, 1582 in cui è testualmente riferito che la formalità dell'inventario è “logicamente e giuridicamente incompatibile con l'essenza e le finalità proprie del negozio di dismissione del diritto di eredità” nonché: “Palesamente erronea è l'affermazione del ricorrente secondo cui gli effetti giuridici della rinuncia all'eredità sarebbero subordinati al successivo compimento dell'inventario nel termine prescritto. Ed invero tale formalità, peraltro logicamente e giuridicamente incompatibile con l'essenza e le finalità proprie del negozio di dismissione del diritto di eredità, non è prevista dalla norma di cui all'art. 519 cod. civ., a termini della quale uniche condizioni per la validità e l'efficacia (rispetto ai terzi) della rinuncia all'eredità sono la sua forma solenne (dichiarazione resa davanti ad un notaio od al cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione) e la sua inserzione nel registro delle successioni”; Cass. 2911/1998; TAR Sicilia 15 marzo 2005, n. 461, in *Foro amm. TAR*, 2005, 880; in tal senso anche la sentenza Cass., 21 maggio 2012, n. 8021, in *Riv. not.*, 2013, I, 186 in cui si affronta il caso di un delato che rinunci all'eredità nel trimestre senza porre in essere l'inventario e mantenendo il possesso dei beni ereditari. Simile fattispecie è dalla Corte di Appello – confermata dalla Corte di legittimità - considerata efficace in quanto avvenuta “prima, dunque, di poter beneficiare della qualità di erede puro e semplice in base al meccanismo previsto dall'art. 485 cod. civ., incentrato sulla mancata redazione dell'inventario nei tre mesi dall'apertura della successione”. La “dedotta inapplicabilità nei confronti di esso ricorrente del termine utile per l'inventario, ex art. 485 cod. civ.” “si scontra con l'affermazione della Corte territoriale in ordine all'intervenuta rinuncia all'eredità prima ancora della scadenza di detto termine, che priva di ogni efficacia la censura in esame, ancor prima di cozzare con l'accertamento negativo compiuto dal giudice di merito in ordine all'accettazione tacita del ricorrente”; Cass., 30 marzo 2012, n. 5152, in *Mass. Giust. civ.*, 2012, p. 423; in *Vita not.*, 2012, p. 812. Parimenti, con la recentissima sentenza Cass., 17 ottobre 2016, n. 20960, in *Il Foro italiano online* è testualmente riferito: “destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso. E' sufficiente porre in risalto che il delato ha rinunciato all'eredità antecedentemente al decorso del termine di tre mesi di cui all'art. 485 c.c.. La rinuncia da parte sua all'eredità paterna è dunque senz'altro efficace, poiché è intervenuta prima che giungesse a compimento il termine trimestrale al cui vano decorso, ai sensi dell'art. 485, 2 co., c.c., <<il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice>>, al cui vano decorso, cioè, è subordinato il perfezionamento dell'accettazione “presunta””.
- 7) Invero, l'unica sentenza in cui la Corte di legittimità fa riferimento alla rinuncia all'eredità avvenuta nel trimestre è Cass. 29 marzo 2003 n. 4845, in *Vita not.*, 2003, p. 893 in cui a carico di un delato - che abbia rinunciato all'eredità nel termine di tre mesi (il giorno dopo l'apertura della successione), senza redigere l'inventario e mantenendo il “possesso” dei beni ereditari, la Corte di legittimità ha statuito il verificarsi “*ope legis*”, anche

contro la volontà del chiamato all'eredità (essendo lo stesso nel possesso reale di beni ereditari e avendo lo stesso lasciato trascorrere il termine a lui assegnato per compiere l'inventario), "dell'accettazione pura e semplice dell'eredità"; a detta pronunzia di legittimità si aggiunge una sentenza della Corte di Appello di Napoli dell'8 ottobre 2012 in *Foro It.* 2, 2014, 518, con nota fortemente critica – almeno con riferimento all'applicazione della norma di cui all'art. 485 c.c.- di F. Regine: "l'esercizio del diritto di rinuncia non toglie al possesso a qualsiasi titolo dei beni ereditari da parte del chiamato quel carattere di equivocità e di pericolosità che, nella prospettiva del legislatore, esso acquista se si protrae oltre un trimestre senza che il chiamato abbia compiuto o almeno cominciato l'inventario e che giustifica la sanzione dell'acquisto a pieno diritto dell'eredità indipendentemente da qualsiasi accettazione".

Gli altri casi sottoposti all'esame della Corte di legittimità e posti a fondamento di questa opinione non riguardano, invero, il caso del delato che nei tre mesi abbia ritualmente rinunciato all'eredità, trattandosi, invece, di rinunzie intervenute dopo il trimestre. In tal senso Cass., 5 maggio 2008, n. 11018, in *Riv. not.*, 2009, p. 1274, con nota G. MUSOLINO, *L'accettazione ex lege dell'eredità del chiamato in possesso di beni ereditari*, in cui si fa riferimento a una rinuncia intervenuta allorché il chiamato aveva già acquistato, ai sensi dell'art. 485 c.c., l'eredità; Cass. 3 febbraio 1993 n. 1325 in *Giur. It.*, 1994, I, 1, 1875, e Cass. 19 luglio 1993 n. 8034 in *Vita not.*, 1994, 1, 249. In particolare, la sentenza 7076/1995 della Suprema Corte ha ammesso che: "Le norme che disciplinano la rinuncia alla eredità (artt. 519 e segg. cod. civ.) debbono essere coordinate con quella dell'art. 485 c.c., secondo cui il chiamato all'eredità, che si trovi nel possesso (a qualsiasi titolo) di beni ereditari, ha l'onere di fare l'inventario e la mancanza dell'inventario, nei termini prescritti dalla legge, comporta che il chiamato vada considerato erede puro e semplice e che lo stesso, quindi, perda non solo la facoltà di accettare l'eredità con beneficio dell'inventario, ma anche quella di rinunciare alla stessa", in un caso di rinuncia all'eredità avvenuta decorso il trimestre (erano passati tre anni).

Parimenti, Cass., ord., 13 marzo 2014, n. 5862, in *Cd Foro it.*, in cui "viene confermato quanto statuito dalla Corte di Appello veneta, che ha dapprima accertato che la ricorrente fosse nel possesso dei beni ereditari, senza aver redatto alcun inventario nei termini di legge, e ha poi dichiarato la stessa "erede pura e semplice" del defunto marito", dove, invero, non vi è alcun riferimento al compimento della rinuncia all'eredità nell'arco del trimestre; la sentenza Cass. n. 5152 del 30 marzo 2012 fa, invero, riferimento a una fattispecie alquanto particolare, in cui il delato, proprietario e possessore del bene ereditario che aveva rinunciato all'eredità oltre il termine di tre mesi, agiva in giudizio per ottenere l'accertamento dell'avvenuta usucapione della quota del defunto in suo favore. Ancora una volta la Corte di legittimità non si riferisce all'obbligo di redigere l'inventario in capo al rinunziante ma solo all'obbligo di redigere l'inventario in capo al chiamato ulteriore che sia nel possesso dei beni ereditari e nel trimestre non abbia compiuto alcuna dichiarazione.

Anche la recentissima sentenza Cass. 6275/2017 fa riferimento alla inefficacia della rinuncia all'eredità intervenuta dopo la scadenza del termine di cui all'art. 485 c.c..

- 8) Sulla natura della rinuncia F. MACIOCE, *Rinuncia (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, p. 923 ss., che, in termini generali, qualifica la rinuncia come «fattispecie negoziale abdicativa in cui la disposizione del rinunziante è caratterizzata dal mero abbandono della titolarità del rapporto»; analogamente, L. V. MOSCARINI, *Rinuncia (diritto civile)*, in *Enc. giur.* Treccani, XXVII, Roma, 1991, p. 1 ss., secondo cui la «rinuncia sta ad indicare l'atto essenzialmente unilaterale con cui il titolare di una posizione di potere se ne spoglia volontariamente», dal che trae la conseguenza che la rinuncia all'eredità priva il chiamato della facoltà di divenire erede e si qualifica come «atto di portata meramente abdicativa». L. FERRI, *Rinuncia e rifiuto nel diritto privato*, Milano, 1960, p. 37 ss.. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità, Cass., 10 gennaio 2013, n. 482, in *CED on line*, secondo cui «la rinuncia meramente abdicativa è un negozio unilaterale che ha come causa la dismissione del diritto», e Cass., 19 febbraio 2013, n. 4005, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, I, p. 828 ss..
- 9) In tal senso SANTORO PASSERELLI, *Sulla forma della rinuncia all'eredità*, in *Saggi di diritto civile*, II, Napoli, 1961, 805; L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte*, cit., p. 103 ss.
- 10) Come meglio specificato in seguito, è opinione giurisprudenziale ormai consolidata che la rinuncia all'eredità possa essere esperita dal chiamato sotto condizione e dal chiamato ulteriore. In dottrina sono orientati nel senso dell'attualità della delazione in favore anche di colui che abbia rinunciato all'eredità: A. CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, Milano, 1961, p. 214 ss.; L. FERRI, *Successioni in generale*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 119 ss., secondo cui «per effetto della rinuncia la delazione non cade, ma si estende a favore dei chiamati ulteriori»; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2002, p. 206; V. SCIARRINO e M. RUVOLO, *La rinuncia all'eredità*, in *Comm. c.c.* Schlesinger, Milano, 2008, p. 282. In senso contrario, fra gli altri: F.S. AZZARITI, G. MARTINEZ e G. AZZARITI, *Successioni per causa di morte*, Padova, 1959, p. 120, che qualificano il chiamato che abbia rinunciato all'eredità come un «estraneo»; L. COVIELLO, *Diritto successorio*, Bari, 1962, p. 344 ss.; L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte. Parte generale*, Napoli, 1977, p. 490 ss..

- 11) La norma di cui all'art. 521 c.c. secondo cui il rinunziante si considera «*come se non fosse mai stato chiamato*» va interpretata, anche alla luce dell'art. 459 c.c., non nel senso che il rinunziante perda definitivamente il diritto di accettare l'eredità, ma nel senso che l'eventuale acquisto del chiamato in subordine retroagisce sin dal momento dell'apertura della successione, come se il rinunziante non fosse mai stato chiamato, in modo da garantire la continuità tra il defunto e l'erede. Detta esclusione, quindi, avviene sempreché i delati ulteriori accettino l'eredità. Questa norma consente, quindi, una continuità tra defunto ed erede, escludendo il chiamato rinunziante solo una volta che la sua rinunzia sia divenuta irretrattabile, ossia una volta acquistata l'eredità da parte di altri (a seguito di sostituzione, rappresentazione o di accrescimento ovvero di devoluzione nelle successioni legittime).
- 12) In caso di accettazione di altri chiamati, la revoca non è ammessa perché importerebbe la risoluzione del diritto acquisito da questi ultimi, Cass., 28 aprile 1950, n. 1142, in *Foro it.*, 1950, I, c. 1161.
- 13) C.M. BIANCA, *Diritto civile, 2, Famiglia – Successioni*, Milano, 2005, 634.
- 14) In tal senso L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte*, cit., p. 492; F.S. AZZARITI, G. MARTINEZ e G. AZZARITI, *Successioni per causa di morte e donazioni*, 7ª ed., Padova, 1979, p. 132; G. PRESTIPINO, *Delle successioni in generale*, cit., p. 467, secondo cui l'accettazione idonea a revocare la rinunzia può essere sia espressa che tacita; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 207, il quale, da un lato ammette che l'accettazione idonea a revocare la rinunzia possa essere sia espressa che tacita, argomentando dal generico riferimento formulato dall'art. 525 c.c. alla «accettazione» senza ulteriori specificazioni, dall'altro, proprio per questo motivo, esclude che siano idonei a revocare la rinunzia quei meccanismi (previsti dall'art. 485 c.c. e dall'art. 527 c.c.) in cui ci si trova di fronte ad un acquisto senza accettazione; in termini analoghi, C.M. BIANCA, *Diritto civile, 2*, cit., p. 635 ss.; G. PERLINGIERI, *L'acquisto dell'eredità*, cit., p. 364 ss., secondo il quale la revoca della rinunzia all'eredità può dipendere da un'accettazione espressa o tacita ma anche da uno dei meccanismi di acquisto «presuntivi» o «legali» previsti dal Codice, giacché «la revoca non costituisce un autonomo atto assoggettato a particolare disciplina, ma è soltanto l'effetto di una successiva accettazione dell'eredità già rinunciata»; S. DEPLANO, *La «revoca» della rinunzia all'eredità (ex art. 525 c.c.) e il non divisibile orientamento del Tribunale di Napoli*, in *Foro nap.*, 2012, p. 381 ss.. In giurisprudenza: Cass., 21 aprile 1958, n. 1319, in *Giust. civ.*, 1958, p. 2178 ss.; Cass., 14 maggio 1977, n. 1938, *ivi*, 1977, I, p. 1334; Cass., 8 giugno 1984, n. 3457, in *Riv. not.*, 1984, p. 1282; Cass., 9 settembre 1998, n. 8912, in *Giur. it.*, 1999, p. 1160. Cass., 2 agosto 2011, n. 16913, in *CED online*, ove si sostiene che «la revoca della rinunzia all'eredità di cui all'art. 525 cod. civ. non costituisce, anche sotto il profilo formale, un atto o negozio giuridico autonomo, bensì l'effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità medesima da parte del rinunciante, il cui verificarsi, pertanto, va dedotto dal mero riscontro della validità ed operatività di tale successiva accettazione, sia essa espressa o tacita». Di opinione contraria: Cass., 12 ottobre 2011, n. 21014, in *Cd Foro it.*, Cass., 29 marzo 2003, n. 4846, in *Arch. civ.*, 2004, p. 136, nel senso della impossibilità di una revoca tacita, essendo necessaria la medesima forma prevista per la rinunzia dall'art. 519 c.c.; Trib. Napoli, 11 maggio 2010, in *Foro nap.*, 2012, p. 225 ss., con nota critica di G. PERLINGIERI, *La revoca della rinunzia all'eredità, ex art. 525 c.c., deve rivestire forma solenne?*; A. NATALE, *Le rinunzie a diritti ereditari: formalismo e revocabilità*, in *Fam. pers. succ.*, 2007, p. 330 ss., che muove dal principio di simmetria delle forme.
- 15) Cass., 9 settembre 1998, n. 8912, in *Rep. Foro it.*, 1998, voce *Successione ereditaria*, n. 67. In dottrina si è considerata la revoca inefficace quando, in conseguenza della rinunzia, vi sia stato accrescimento; ciò perché l'accrescimento opererebbe in maniera del tutto automatica, senza che sia necessaria un'adesione di colui che accresce, L. FERRI, *Rinunzia e rifiuto nel diritto privato*, Milano, 1960, p. 106; S. FERRARI, *Accrescimento*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, 6, II, Torino, 1982, p. 248. In senso contrario alla sussistenza dello *ius accrescendi* nelle successioni legittime: C.M. BIANCA, *Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni*, 4ª ed., Milano, 2005, p. 599 ss.; L. CARRARO, *Vocazione legittima alla successione*, Padova, 1979, p. 80; L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messina, 6ª ed., Milano, 1999, p. 107.
- 16) G. GROSSO e A. BURDESE, *Le successioni*, cit., p. 303; L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, cit., p. 135, il quale, argomentando dalla letterale formulazione dell'art. 525 c.c., ritiene che sia esclusa «per il rinunziante, la possibilità di acquisti senza accettazione, come quelli previsti dagli art. 485 e 527» «dopo la rinunzia l'atto potrebbe costituire reato, essendo il rinunciante da considerare estraneo alla successione e quindi i beni ereditari, beni di terzi, ma non renderà erede il rinunciante»; analogamente, C. COPPOLA, *La rinunzia all'eredità*, in *Tratt. dir. succ. don.* Bonilini, I, Milano, 2009, p. 1596, ove si trae spunto, invece, dal fatto che il rinunziante non si trova più nella posizione di delato «la sottrazione di beni dell'eredità, da parte di chi già vi abbia rinunciato, non comporta mai l'assunzione della qualità di erede»; G. PRESTIPINO, *Delle successioni in generale*, artt. 456-535, in *Comm. c.c.* De Martino, Roma, 1981, p. 456; V. CUFFARO, *Rinunzia e accettazione dell'eredità: considerazioni sul disposto dell'art. 527 c.c.*, cit., c. 289 ss.; L. COVIELLO, *Diritto successorio*, cit., 343 ss., 351 ss. e 518 ss.; L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte*, cit., 492; G. PRESTIPINO, *Delle successioni in generale*, cit., 477, ove si sottolinea come una sottrazione o un nascondimento avvenuti dopo la rinunzia siano meri «atti illeciti»; G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, Padova, 1982, p. 162.

- 17) Nel senso di una vera e propria funzione «punitiva» rispetto al comportamento «delittuoso» del chiamato A. ZACCARIA, *La rinuncia all'eredità manifestata successivamente alla sottrazione o all'occultamento di beni ereditari: un caso "primigenio" di nullità relativa?*, cit., p. 2500.
- 18) In tal senso D. BARBERO, *Sistema del diritto privato italiano*, II, Torino, 1962, p. 924; A. CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, 2^a ed., Milano, 1961, p. 216, il quale, tuttavia, mentre a p. 188 sostiene che la sottrazione o il nascondimento devono essere anteriori alla rinuncia all'eredità giacché, se posteriori, oltre a costituire un reato, non potrebbero determinare l'acquisto dell'eredità essendo venuta meno la delazione, a p. 215, partendo dal presupposto che la delazione è ancora attuale in capo al rinunziante, ammette che il meccanismo dettato dall'art. 527 c.c. possa operare anche successivamente alla rinuncia, sottolineando come tale conclusione non sia avversata dalla lettera della legge che determina per i chiamati acquisto dell'eredità «nonostante la loro rinuncia, senza distinguere fra rinuncia anteriore o posteriore».; G. PERLINGIERI, *L'acquisto dell'eredità*, cit., p. 326 ss. che sottolinea, fra l'altro, l'ingiustificata disparità di trattamento che si verrebbe altrimenti a creare fra «colui il quale sottrae o nasconde beni ereditari e, successivamente, rinuncia all'eredità, che sicuramente non vedrà produrre gli effetti della dichiarazione di rinuncia (*semel heres semper heres*), rispetto a colui che rinuncia e poi nasconde o sottrae beni ereditari». In tal senso, Cass., 6 dicembre 1984, n. 6412, cit. la quale ha applicato la norma di cui all'art. 527 c.c. anche laddove la condotta immorale di sottrazione e occultamento dei beni ereditari segua all'atto di rinuncia. Detto caso è stato dalla Corte di legittimità classificato quale vera e propria revoca tacita della rinuncia all'eredità. Ciò perché colui che rinuncia all'eredità si trova, fino a quando questa non venga acquisita da altri (mediante accettazione espressa, tacita, legale, accrescimento in favore di coeredi accettanti o dallo Stato con acquisto *ope legis* in mancanza di altri successibili), nella medesima posizione giuridica degli altri chiamati, per la temporanea coesistenza della vocazione e della delazione tanto a favore del rinunziante quanto a favore dei successivi chiamati; il rinunziante, pertanto, potrebbe ancora diventare erede, sia con accettazione espressa o tacita, sia attraverso i c.dd. acquisti senza accettazione, tra cui, appunto, la sottrazione dei beni ereditari (art. 527 c.c.). F. REGINE, *Possesso dei beni ereditari e rinuncia all'eredità*, nota a Corte di Appello di Napoli dell'8 ottobre 2012 in *Foro It.* 2, cit., 518. V. SCIARRINO E M. RUVOLO, *La rinuncia all'eredità*, cit., p. 328, ove si afferma che «l'art. 527 c.c. non prevede casi di revoca tacita della rinuncia all'eredità ma fattispecie nelle quali viene reputata priva di efficacia una rinuncia non revocata da colui che l'ha posta in essere».
- 19) F. REGINE, *Possesso dei beni ereditari e rinuncia all'eredità*, nota a Corte di Appello di Napoli dell'8 ottobre 2012 in *Foro It.* 2, cit., 518.
- 20) G. PERLINGIERI, *Possesso, rinuncia e acquisto ex lege dell'eredità*, in *Diritto, Successioni, Famiglia*, 2, 2017, 503.
- 21) G. PERLINGIERI, *Possesso, rinuncia e acquisto ex lege dell'eredità*, in *Diritto, Successioni, Famiglia*, cit. 503.
- 22) G. PERLINGIERI, *Possesso, rinuncia e acquisto ex lege dell'eredità*, in *Diritto, Successioni, Famiglia*, cit. 503.
- 23) F. REGINE, *Possesso dei beni ereditari e rinuncia all'eredità*, nota a Corte di Appello di Napoli dell'8 ottobre 2012 in *Foro It.* 2, cit., 518. Di contrario avviso rimane G. PERLINGIERI, *Possesso, rinuncia e acquisto ex lege dell'eredità*, in *Diritto, Successioni, Famiglia*, cit. 503 il quale riferisce della possibilità di interpretare in un modo piuttosto che nell'altro a seconda che i beni oggetto di detenzione da parte del rinunziante abbiano o meno un "significativo valore economico". Siffatta distinzione potrebbe rappresentare un *discrimen* normativo di difficile applicazione. Il valore economico di un bene è concetto estremamente relativo e non è suscettibile di essere sottoposto a giudizi aprioristici.
- 24) G. GROSSO e A. BURDESE, *Le successioni*, cit., p. 303; L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, cit., p. 135, C. COPPOLA, *La rinuncia all'eredità*, in *Tratt. dir. succ. don.* Bonilini, I, Milano, 2009, p. 1596; G. PRESTIPINO, *Delle successioni in generale*, artt. 456-535, in *Comm. c.c.* De Martino, Roma, 1981, p. 456; V. CUFFARO, *Rinuncia e accettazione dell'eredità: considerazioni sul disposto dell'art. 527 c.c.*, cit., c. 289 ss.; L. COVIELLO, *Diritto successorio*, cit., 343 ss., 351 ss. e 518 ss.; L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte*, cit., 492;; G. PRESTIPINO, *Delle successioni in generale*, cit., 477, ove si sottolinea come una sottrazione o un nascondimento avvenuti dopo la rinuncia siano meri «atti illeciti»; G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, Padova, 1982, p. 162. A. CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, 2^a ed., Milano, 1961, p. 216.
- 25) G. PERLINGIERI, *Possesso, rinuncia e acquisto ex lege dell'eredità*, in *Diritto, Successioni, Famiglia*, cit. 503.
- 26) In particolare, Cass. n. 64 del 1957, cit., riferisce che non può sorgere dubbio che la disposizione in esame si applichi solo a chi possiede consapevolmente beni che fanno parte dell'eredità. Tuttavia, per eliminare ogni possibile ragione di dubbio, è stata sostituita all'espressione "possesso dei beni del defunto", l'altra "possesso di beni ereditari" (Relazione del Ministro Guardasigilli per la presentazione del Codice Civile, Roma, 1943, n. 244): la precisazione era motivata dalla necessità di ritenere non applicabile la disposizione a chi si trovasse in possesso di un bene appartenente al defunto, ma da lui acquistato in buona fede a non domino e lo possedesse ritenendolo proprio.

- 27) Conseguentemente: a) include la detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo (Cass. N. 4835 del 1980); b) esclude il possesso di beni donati al chiamato in vita dal defunto, ancorché soggetti a collazione o riduzione (Cass. 21 aprile 1958, n. 1319, in Giust. Civ. 1958, p. 2178).
- 28) L'attuale disposizione differisce dal precedente testo dell'art. 952 c.c. 1865 che faceva riferimento al chiamato in possesso dei beni ereditari (il che faceva ritenere dovesse trattarsi del possesso dell'intero compendio ereditario o di una parte ragguardevole di esso), mentre per l'art. 485 c.c. vigente può essere sufficiente il possesso anche di un solo bene dell'eredità. La disposizione è ben diversa da quella contenuta nel *Code Napoleon* secondo il quale, a prescindere dal possesso di beni ereditari, l'erede che volesse accettare con il beneficio dell'inventario, doveva fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione e deliberare sull'accettazione o la rinuncia nei quaranta giorni dalla scadenza o dal compimento dell'inventario stesso (art. 793).
- 29) G. PERLINGIERI, *Possesso, rinuncia e acquisto ex lege dell'eredità*, in *Diritto, Successioni, Famiglia*, cit. 503.
- 30) In particolare, i terzi faranno salvo il proprio acquisto solo in caso di convenzioni a titolo oneroso concluse in buona fede con l'erede apparente e, in caso di beni immobili e beni mobili iscritti nei pubblici registri, se l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dall'erede apparente siano stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente.
- 31) C. CACCAVALE, *La circolazione degli immobili con provenienza successoria e la trascrizione dell'accettazione dell'eredità*, cit., p. 1029 ss..
- 32) Cass., 17 ottobre 2016, n. 20960, cit.: "destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso. E' sufficiente porre in risalto che il delato ha rinunciato all'eredità antecedentemente al decorso del termine di tre mesi di cui all'art. 485 c.c.. La rinuncia da parte sua all'eredità paterna è dunque senz'altro efficace, poiché è intervenuta prima che giungesse a compimento il termine trimestrale al cui vano decorso, ai sensi dell'art. 485, 2 co., c.c., <<il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice>>, al cui vano decorso, cioè, è subordinato il perfezionamento dell'accettazione "presunta"". Vd. *supra* nota n. 5.
- 33) Il possesso quale potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, F. FILOMUSI GUELFI, *Enciclopedia giuridica*, I, Napoli, 1916, p. 300; A. TARTUFARI, *Del possesso*, Torino, 1898, p. 1; A. BURDESE, *Possesso (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, XXXIV, Milano, 1985, p. 452.
- 34) In caso di rinuncia all'eredità il coniuge potrà trattenere i legati ex lege nei limiti della disponibile. In tal senso MENGONI, *Successioni per causa di morte, Successione necessaria*, cit., 167 e ss..
- 35) Cass., ord., 16 novembre 2015, n. 23406, in *Jus civile*, 2016, 1, p. 25 ss., con nota di M. BERGAMO, *Diritto di abitazione del coniuge superstite e possesso dei beni ereditari*
- 36) Cass.S.U.n.4847/13; Sez.2 n.18354/13; Sez.5 n.1920/08.
- 37) Come nella fattispecie oggetto della Cass. 30 maggio 2012, n. 5152, cit.; v. anche Cass. N. 3043 del 1983.
- 38) Nella citata sentenza Cass. 5862/2014 il chiamato aveva il possesso, in quanto proprietario per un mezzo dell'autovettura e, dunque, stante la relazione materiale con la *res*, avrebbe dovuto provvedere alla redazione dell'inventario. Nella sentenza 5152/2012, come meglio evidenziato innanzi, il delato – germano del de cuius – era già comproprietario per un mezzo dell'immobile caduto in successione.
- 39) Cass. n. 4835/1980; Cass. n. 4707/1994.
- 40) In tal senso, Cass. 13 luglio 2000, n. 9286, in *Riv. Not.*, 2001, p. 479; conseguentemente, anche per il chiamato ulteriore il termine decorre dall'apertura della successione (o dalla sua conoscenza), mutando così in onere la facoltà per il chiamato successivo in possesso di beni ereditari di accettare ovvero rinunciare all'eredità anche se non sia venuta meno la delazione ad uno o più chiamati precedenti, sottoponendo in sostanza la sua determinazione ad una condizione sospensiva (R. CHRISTIAN, *L'acquisto dell'eredità*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da G. BONILINI, I, Milano, 2009, p. 1204 e ss.). Secondo A. CICU, *Successioni per causa di morte - Parte generale*, cit., 50 e ss.) è ben vero che il diritto di accettare l'eredità non può essere esercitato finché il precedente chiamato non abbia rinunciato o sia deceduto, sì che si dovrebbe ritenere logicamente che il termine si riduca per ciascun chiamato in subordine, iniziandosi da un *dies a quo* variabile, fermo restando il *dies ad quem*.
- 41) Cass. n. 1317 del 1984, secondo la quale è sufficiente che il chiamato abbia posseduto il bene anche per un solo giorno; R. BRAMA, *Manuale dell'esecutore testamentario*, Milano, 1989, secondo il quale se sia stato nominato un esecutore testamentario e questi abbia accettato, anche nell'ipotesi in cui il chiamato gli consegnasse i beni, continuerebbero a decorrere per lui i termini per la redazione dell'inventario e per la decisione di accettare o meno l'eredità, in quanto, in tal caso, l'esecutore sarebbe un detentore (p. 76); contra, A. BURDESE, in G. Grosso e A. Burdese, cit., p. 360 e ss.
- 42) La sentenza della Corte di Cassazione del 21 febbraio 2012 n. 5152, in *Mass. Giust. civ.*, 2012, 423 esamina il caso di coniuge, figli e nipoti del defunto. Al fine di avvalorare la tesi della delazione simultanea a favore di una pluralità di chiamati in ordine successivo, la stessa statuisce che l'espressione di cui all'art. 485 c.c. sarebbe da interpretare nel senso che la "conoscenza" abbia ad oggetto l'apertura della successione e non già la devoluzione

allo specifico chiamato. Detta interpretazione si scontra, invero, da un lato con il dato testuale della norma di cui all'art. 485 c.c., che riprende, nella sostanza, quello del corrispondente art. 959 del c.c. 1865, ma anche con la genesi normativa della stessa. A ben vedere, infatti, l'art. 26 del Progetto della Commissione Reale modificava l'art. 959 c.c. 1865 nel seguente modo: "l'erede, che si trova nel possesso reale dei beni ereditari, deve compiere l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o dal giorno in cui ebbe notizia di questa". In sede di Osservazioni e proposte sul Progetto (I, pag. 107) il Consiglio di Stato rilevò che "non sembra opportuna la sostituzione della dizione: *entro i tre mesi dal giorno dell'aperta successione o della notizia della devoluta eredità*, contenuta nell'art. 959 c.v. con la disposizione: *entro tre mesi dall'apertura della successione o dal giorno in cui ebbe notizia di questa*, contenuta nell'art. in esame. Difatti, apertura della successione e devoluzione della eredità rappresentano fenomeni assolutamente distinti che sovente non coincidono cronologicamente. Capita sovente, infatti, che all'erede che si trovi nel possesso reale dei beni ereditari l'eredità sia devoluta in un momento di molto posteriore all'apertura della successione, come nel caso di rinuncia di altri eredi primi chiamati o di rinvenimento di un atto di ultima volontà, prima ignoto, che lo istituisca erede. In queste ipotesi sarebbe iniquo far decorrere il termine per il compimento dell'inventario dalla data dell'apertura o della conoscenza dell'apertura della successione. Non a caso, infatti, la formulazione risultante dall'anzidetto art. 26 è stata, opportunamente, modificata, ripristinando il riferimento alla "devoluta eredità", che, alla luce delle citate Osservazioni e Proposte del Consiglio di Stato viene ad avere, nel sistema del Codice, un significato ed una finalità ben precisi che rendono sicuramente opinabile la soluzione, enunciata da detta sentenza, di far decorrere il termine per la redazione dell'inventario dalla data di apertura della successione anche per colui al quale l'eredità non si è ancora devoluta.

- 43) BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, cit. 94; CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte, Parte generale*, cit. 251; BIANCA, *Diritto civile, 2, La famiglia, Le successioni*, cit. 459.
- 44) Cass., 13 marzo 2014, n. 5862, cit.; Cass., 30 marzo 2012, n. 5152, cit.; Cass., 5 maggio 2008, n. 11018, cit.; Trib. Milano, 26 gennaio 2004, cit.; Cass., 29 marzo 2003, n. 4845, cit.; Cass., 22 giugno 1995, n. 7076, cit.; Cass., 27 luglio 1964, n. 2067, cit.; Cass., 23 luglio 1949, n. 1965, cit.; *Contra*, Cass., 21 aprile 1958, n. 1319, cit.; Cass., 30 ottobre 1991, n. 11634, cit.; TAR Sicilia, 15 marzo 2005, n. 461, cit.
- 45) Si discute, tuttavia, se in tal caso si tratti di nullità, annullabilità o inefficacia della rinuncia; sicuramente deve trattarsi di inefficacia, in considerazione della mancanza di una norma che statuisce l'annullabilità ed essendo espressamente previste le cause di nullità della rinuncia di cui all'art. 520 c.c.. *Contra* A. ZACCARIA, *La rinuncia all'eredità manifestata successivamente alla sottrazione o all'occultamento di beni ereditari: un caso "primigenio" di nullità relativa?*, in *Studi in onore di Giorgio Cian*, II, Padova, 2010, p. 2497 ss., il quale discorre di nullità relativa. Discorre di nullità anche L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte*, cit., p. 488.
- 46) Cass. 29 marzo 2003 n. 4845, cit..
- 47) Si deve, pertanto, escludere senza dubbio l'applicazione dell'art. 28 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, innanzitutto, perché non si può dare certezza in ordine alla situazione di possesso, che è una situazione di fatto (sostanziantesi nel potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale), ed in secondo luogo in quanto la dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere applicabile siffatta sanzione ai soli casi in cui il pubblico ufficiale riceva atti espressamente vietati dal legislatore con apposita norma.
- 48) Opportuno appare esplicitare nell'atto di rinuncia all'eredità la dichiarazione del chiamato di essere o meno nel possesso dei beni ereditari in quanto, se la parte non conferma detta circostanza non sorge alcun ulteriore accorgimento. Laddove, invece, il rinunziante dichiara di essere nel possesso dei beni ereditari, a detta dichiarazione sicuramente si aggiungerà un'informativa da parte del Notaio rogante al rinunziante possessore dell'esistenza del citato orientamento giurisprudenziale.
- 49) G. PERLINGIERI, *Possesso, rinuncia e acquisto ex lege dell'eredità*, in *Diritto, Successioni, Famiglia*, cit. 503.
- 50) Cass., 7 gennaio 1992, n. 39, in *Giur. it.*, 1992, I, 1, c. 1928; Cass., 28 novembre 1992, n. 12779, in *Rep. Foro. it.*, 1992, voce *Possesso*, n. 57.
- 51) G. PERLINGIERI, *Possesso, rinuncia e acquisto ex lege dell'eredità*, cit., 503..